



Comune di Monterosso al Mare

Provincia della Spezia

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio
Comunale
n. 34 del 29/06/2021**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Oggetto e Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 7-bis (*)	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (*) Opzionale: potrebbe inserirsi nel regolamento di gestione del servizio rifiuti</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Aree scoperte operative</i>	
Art. 19	<i>Scuole statali</i>	
Art. 20	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 21	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 22	<i>Zone non servite</i>	
Art. 23	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 24	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 25	<i>Ulteriori riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 26	<i>Modalità di finanziamento delle agevolazioni</i>	
Art. 27	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 28	<i>Riduzione per le utenze non domestiche che attuano iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo di oggetti in plastica in plastica, alla prevenzione del rifiuto e alla tutela ambientale</i>	
Art. 29	<i>Riduzione per l'anno 2021 per utenze non domestiche finanziate ex art. 6 del DL 73/2021 – emergenza pandemia Covid-19</i>	
Art. 30	<i>Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni – cumulo di riduzioni</i>	
Art. 31	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 32	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 33	<i>Riscossione</i>	
Art. 34	<i>Dichiarazione Tari</i>	
Art. 35	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 36	<i>Funzionario responsabile</i>	

<i>Art. 37</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
<i>Art. 43</i>	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1 OGGETTO E PRESUPPOSTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della TARI e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. .
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ivi comprese le attività agricole e connesse, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-sexies del D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 116/2020.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un

rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito*
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o in prevalenza nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 1 metro nei quali non sia possibile la permanenza.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, vani ascensori, celle frigorifere dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito di rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni e, comunque, non oltre la data di fine lavori o di inizio occupazione se antecedente;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

L'esenzione decorre dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi Comunali della richiesta ed è concessa previo accertamento da parte dell'Ufficio tributi comunali che potrà avvalersi di altri Uffici Comunali. L'esenzione è concessa successivamente di anno in anno purché rimangano inalterate le condizioni originarie che saranno di volta in volta confermate dal contribuente e/o accertate d'ufficio. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo

15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante Raccomandata AR, posta certificata, o altro mezzo analogo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 221/2000.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quelle parti dell'immobile con altezza inferiore a metri 1,00; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse inesistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente o esclusiva*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, dell'allevamento di animali, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4. Non sono altresì soggetti a tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si producano rifiuti speciali non assimilati come pericolosi.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
- 3.

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Metalmeccanici e Fabbri	10%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, elettrauti	20%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20%

Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Cantieri navali	20%
Marmisti e lapidei,	30%
Laboratori di verniciatori	30%
Pescherie	30%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1, o in via esclusiva, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente adibiti al deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate nel processo produttivo, ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione cui i magazzini stessi sono collegati, o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente deve presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

(opzionale: la norma potrebbe inserirsi nel regolamento di gestione del servizio rifiuti)

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico si intende essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del

servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio del conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al conferimento al di fuori del servizio pubblico distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata con comunicazione al Comune al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che l'utenza abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che, il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi

variabili del servizio, la riduzione della quota variabile di cui al presente articolo non può superare l'30% della stessa.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legislazione nazionale in materia, o, in assenza di disposizioni specifiche, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove ciò sia necessario per il ripristinare gli equilibri di bilancio.

ART.10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. La determinazione dei costi del servizio è effettuata secondo quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano economico finanziario è corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata Relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.

Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario.

L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità, i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

ART.15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

Ai sensi del D.P.R. 158/99, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. L'ultima categoria include, in maniera residuale, i nuclei con un numero di componenti pari o superiore a sei.

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'art. 37 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi non locati dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE del Comune di Monterosso al Mare) e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.
3. In assenza di immobile principale, le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche di categoria 2.4;
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione da soggetti anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato in una unità, previa presentazione di richiesta documentata.
5. Si considerano immobili accessori quei beni che sono asserviti in modo continuativo all'immobile principale; ai fini del calcolo del tributi, essi si considerano appartenenti alla stessa categoria dell'immobile principale.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014 approvato con modificazioni dalla L. n. 68/2014.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014 approvato con modificazioni dalla L. n. 68/2014.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.IAA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica (diversa dall'attività ricettiva) o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le attività ricettive di B&B, case per ferie, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze sono inserite nella categoria alberghi senza ristorazione per la totalità della superficie facente parte dell'immobile,
7. Le autorimesse a servizio delle attività economiche ubicate in luoghi diversi dalle stesse sono tassate nella categoria 2.4,
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Per le attività di agriturismo: superficie imponibile per la potenziale produzione di rifiuti urbani è esclusivamente quella sulla quale si svolge l'attività agrituristica.

ART. 18
AREE SCOPERTE OPERATIVE

1. Sono tassabili ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 le aree scoperte operative.
2. Sono aree scoperte operative le aree in cui svolge di fatto un'attività, o che sono comunque funzionali allo svolgimento di un'attività, come, ad esempio: le aree scoperte pubbliche o private dotate di copertura; i dehors; le aree dotate di impianti e/o attrezzature; adibite a depositi; le aree destinate al servizio di pubblici esercizi, alberghi, o attività commerciali.
3. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa intera prevista per l'attività principale condotta.

ART. 19
SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007 come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani a favore delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. L'importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 23, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità indicate nell'articolo 37 comma 8;
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART.20
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 1° Marzo dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data dell'effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art.31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Se le variazioni comportano invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art.31.

ART.21
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di mancata effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20 %.

ART. 22
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro della zona servita, come definito dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza dal più vicino punto di raccolta non è superiore a *mille* metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, e tenendo conto del percorso più breve.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del *60%* se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a mille metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. Per ottenere la riduzione di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui al art. 61; la riduzione viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Le utenze domestiche e non domestiche site nella frazione di Monte Albereto (e precisamente nelle località di seguito indicate: Cadigandi – Caetta - Calunga - Casottana - Fornello - Martella - Nicolino - Patellano - Picetto - Pian del Corso - Sartua - Serro - Stalle -Suia - Suietta – Varella), e in Località Soviore, per le quali il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato e raccolta viene effettuato con frequenza inferiore rispetto al capoluogo, sono assoggettate al pagamento del tributo in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile.
6. Sono esenti gli immobili posseduti dalle ONLUS, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 460/1997, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

ART. 23
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le riduzioni tariffarie previste nel presente Regolamento competono a richiesta dell'interessato, e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
2. Possono essere concesse a domanda le seguenti riduzioni, agevolazioni o esenzioni sul tributo dovuto per l'abitazione principale e le sue pertinenze a soggetti che possiedano contemporaneamente i requisiti economici e sociali sottoelencati:

A) ESENZIONI:

- a) Requisito sociale (è sufficiente rientrare in uno dei seguenti casi)
 - Appartenere ad un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell'istanza;
 - OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3 L. 104/1992;
- b) Requisiti economici (occorre averli entrambi)
 - Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini I.M.U., iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;

- Disporre di un valore dell'ISEE integrato con Fattore Famiglia relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 10.000,00 annui.

B) RIDUZIONI del 50%

a) Requisito sociale (è sufficiente rientrare in uno dei seguenti casi):

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità)
- OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico
- OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3, comma 3 L. 104/1992;

b) Requisiti economici (occorre averli entrambi)

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE integrato con Fattore Famiglia relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 12.000,00 annui.

C) RIDUZIONI del 25%

a) Requisito sociale (è sufficiente rientrare in uno dei seguenti casi)

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità)
- OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico
- OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dalla L. 104/1992;

b) Requisiti economici (occorre averli entrambi)

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE integrato con Fattore Famiglia relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 14.000,00 annui.

3. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 16 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente e rilasciata dai soggetti abilitati, integrato del Fattore Famiglia. Per la compilazione dell'autocertificazione "Fattore Famiglia - Modello integrativo fattore ISEE" è possibile compilare il modulo al link <https://econlivlab.eu/survey/197743?lang=it> reperibile anche sul sito istituzionale del Comune di Monterosso al Mare oppure rivolgersi agli Uffici Comunali per assistenza alla compilazione dell'autocertificazione (per la compilazione sarà necessario essere in possesso della Dichiarazione Unica Sostitutiva ed Attestazione ISEE). L'Ufficio procederà all'elaborazione dello sgravio/rimborso nel termine di 60 giorni dalla data ultima di presentazione e comunque entro la data di emissione della richiesta di pagamento relativa l'anno successivo;

4. Al fine di contrastare lo spopolamento e incrementare la residenzialità, è prevista a domanda un'esenzione da tributo per i nuovi nuclei familiari che acquisiscano la residenza nel territorio Comunale e soddisfino i seguenti requisiti:

- Contratto di affitto regolarmente registrato con durata pluriennale;

- Nucleo familiare composto da non meno di 2 componenti.

L'esenzione avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della Tassa Rifiuti come dichiarata nella Denuncia di variazione TARI e sarà concessa dietro compilazione di un'istanza redatta sul modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e presentata entro il 16 dicembre di ciascun anno e l'Ufficio procederà all'elaborazione dello sgravio/rimborso entro il termine di 60 giorni dalla data ultima di presentazione e comunque entro la data di emissione della richiesta di pagamento relativa l'anno successivo.

ART.24

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Riduzione del compostaggio domestico. Ai sensi dell'art. 1, commi 659, 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, per un massimo del 20%, della quota variabile della tariffa del tributo da stabilirsi nella deliberazione del C.C. di approvazione delle tariffe. Con la presentazione dell'istanza il richiedente autorizza il Comune a provvede a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'agevolazione sarà calcolata a Consuntivo, con compensazione con il Tributo dovuto per l'ano successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 25

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, per famiglie in cui vi sia un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per altri casi da dettagliare, nonché per altri casi adeguatamente identificati, purché per il costo complessivo di tali agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le condizioni per accedervi e la documentazione da presentare, in allegato, al modulo di richiesta predisposto dall'Ufficio Tributi Comunali.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione della documentazione sul sito web del Comune.
4. Il contribuente per avere diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo deve presentare richiesta al Comune, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno (o altro termine indicato dall'Ufficio Tributi) a pena di decadenza dal diritto.
5. Con determinazione del funzionario responsabile del tributo sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, il funzionario responsabile applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Ufficio Tributi procede all'elaborazione dello sgravio/rimborso della TARI;
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 26
MODALITA' FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni ed esenzioni è finanziato mediante inserimento nel piano finanziario, con imputazione a tutti i soggetti passivi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al precedente art. 29, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) sono finanziate con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 27
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 659, 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile:
 - **del 15 %** per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni nell'anno solare;
 - **del 22 %** per aree scoperte degli stabilimenti balneari;
 - **del 30%** per i locali e per le aree scoperte delle attività ricettive di B&B, agriturismo, case per ferie, affittacamere case ed appartamenti per vacanze, con giorni massimi di apertura annua non superiori a 240 (duecentoquaranta);
 - **del 35%** per le aree scoperte degli scali barche.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

ART 28
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE ATTUANO INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLA PREVENZIONE DEL RIFIUTO E ALLA TUTELA AMBIENTALE

1. La tariffa del tributo è ridotta a consuntivo per tutte le utenze non-domestiche che dimostrino di aver intrapreso azioni rivolte alla riduzione dell'utilizzo di imballaggi e contenitori mono-uso in plastica o altro materiale non-biodegradabile o non compostabile e alla prevenzione nella produzione di rifiuti, e che siano comprese tra quelle indicate di seguito.
2. Per tutte le utenze non-domestiche (di somministrazione e produzione di alimenti e bevande) che dimostrino l'esclusivo utilizzo di bicchieri, contenitori, imballaggi, tovaglette e altre stoviglie in materiale biodegradabile al posto dei corrispondenti prodotti mono-uso in plastica o altro materiale non compostabile, è prevista una riduzione della tariffa pari al corrispondente incremento di costo di cui l'utenza si fa carico scegliendo di acquistare gli stessi prodotti in materiale compostabile, invece che in plastica. L'utenza stessa si fa carico di dimostrare l'eleggibilità a tale riduzione presentando le fatture relative al materiale compostabile acquistato nel corso dell'anno precedente, corredato da un preventivo che certifichi il prezzo medio di riferimento della stessa quantità di prodotto realizzato in plastica. L'ammontare della riduzione non potrà essere in ogni caso superiore al 15% della quota variabile della tariffa.

3. Le utenze non domestiche di cui al comma 2 che installino all'interno della loro struttura erogatori di acqua o di altre bevande, o di prodotti alimentari e non, (come ad esempio detersivi) e che dimostrino di aver conseguentemente eliminato totalmente l'utilizzo di bottiglie, contenitori e qualsiasi imballaggio mono-uso, relativamente al prodotto erogato potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%, per i bar e per le, attività commerciali di vendita al dettaglio, mentre nel caso di ristoranti la percentuale è fissata al 10%. Lo sconto è valido e cumulabile per ogni prodotto erogato come sopra descritto fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa. La riduzione verrà concessa previa presentazione di documentazione che certifichi l'installazione e l'utilizzo continuativo nel corso dell'anno del corrispondente dispositivo, e previa nulla osta da parte della Polizia Municipale, la cui attività sarà rivolta a verificare che le condizioni sopra descritte siano effettivamente rispettate.
4. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ambientale ISO 14001 e/o Emas e/o Ecolabel e/o CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile), in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, corredata da documentazione che dimostri che l'iter di certificazione sia concluso e/o che la certificazione sia ancora in corso di validità.

ART. 29

RIDUZIONI PER L'ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE FINANZIATE EX ART. 6 DEL DL 73/2021 - EMERGENZA PANDEMIA COVID-19

1. È prevista una riduzione, pari al 20% sia della parte variabile che della parte fissa, della tariffa dovuta per l'anno 2021, a favore delle utenze non domestiche attive alla data del 30/04/2021, che siano state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel concetto di restrizioni si ritiene debbano essere comprese quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, almeno del 30% rispetto all'anno 2019, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
2. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo di attribuzione delle agevolazioni, l'agevolazione sarà applicata a tutte le utenze iscritte nelle liste di carico nell'anno 2021 che, ENTRO il termine perentorio del 30.09.2021, abbiano presentato apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto della presente disposizione regolamentare.
3. Qualora dall'applicazione della riduzione del tributo prevista dal presente articolo alle utenze non domestiche richiedenti risulti una economia rispetto alle somme stanziare, tale economia potrà essere ulteriormente redistribuita tra tutti i soggetti.
4. La redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, uguale per tutti, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziare.

Le percentuali sopra riportate si ottengono applicando il seguente calcolo:

TOTALE SOMMA STANZIATA PER FINANZIARE LE RIDUZIONI

TOTALE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

= A

A:1= X:100 dove X=%

X= A x 100 / 1

ART. 30

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI – CUMULO DI RIDUZIONI

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di un'istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole con esclusione del beneficio per il compostaggio domestico spettante comunque.

ART. 31

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (*oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale*). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 32 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, o al gestore del tributo, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il versamento del Tributo per l'anno in corso e del tributo provinciale, è effettuato in due rate con scadenze nei mesi di **settembre** e **ottobre**. E' fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Comunale di stabilire diverse scadenze in sede di approvazione annuale delle tariffe. È in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **30 settembre** di ciascun anno
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **euro 12,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Gestore del tributo provvede ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in

capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 1, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Gestore del tributo per farsi rilasciare copia dello stesso.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max 3 punti percentuale).

ART. 34 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata: o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data della ricevuta di consegna in caso di posta elettronica certificata - PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – *(da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo)* eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 35

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. E' ammesso l'istituto della compensazione secondo quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Monterosso.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 36
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, o il gestore del tributo, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato

in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 38 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo, se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 39 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. La sua determinazione deve eseguirsi sulla base della valutazione dei costi-benefici derivanti dall'attività di accertamento/riscossione coattiva.

ART. 40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 41
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di disposizione normative contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle disposizioni stesse.

ART. 43
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

1,1	Uso domestico un componente
1,2	Uso domestico due componenti– u.i. a disposizione
1,3	Uso domestico tre componenti
1,4	Uso domestico quattro componenti
1,5	Uso domestico cinque componenti
1,6	Uso domestico sei componenti

Categorie di utenze non domestiche

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

2,1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult
2,2	Campeggi, distributori carburanti
2,3	Stabilimenti balneari
2,4	Esposizioni, autosaloni
2,5	Alberghi con ristorante
2,6	Alberghi senza ristorante
2,7	Case di cura e riposo
2,8	Uffici, agenzie, studi professional
2,9	Banche ed istituti di credito
2,10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2,11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2,12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
2,13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2,14	Attività industriali con capannoni di produzione (tariffa residuale da utilizzare ove non sia possibile attribuire specifica tariffa per singola destinazione area)
2,15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2,16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
2,17	Bar, caffè, pasticceria
2,18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2,19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2,20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2,21	Discoteche, night club